

SIDIBlog^{quaderni di}

il blog della Società italiana di Diritto internazionale
e di Diritto dell'Unione europea

Volume 7 • 2020

ISSN 2465-0927

COVID-19 e tutela dei diritti umani •
COVID-19 e risposte di Stati e organizzazioni internazionali •
COVID-19 e diritto dell'Unione europea •
Diritti dei migranti • Obblighi collettivi e responsabilità internazionale •
Sfide al processo di integrazione europea •
Stato di diritto nell'Unione europea

editoriale scientifica

DIRETTORE RESPONSABILE

PASQUALE DE SENA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)

CONSIGLIO SCIENTIFICO

GIOVANNA ADINOLFI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
MAURIZIO ARCARI (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
MARIANO AZNAR GÓMEZ (UNIVERSITAT JAUME I, CASTELLÓN)
FRANCESCO BESTAGNO (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE)
MARINA CASTELLANETA (UNIVERSITÀ DI BARI)
EMANUEL CASTELLARIN (UNIVERSITÀ DI STRASBURGO)
GIUSEPPE CATALDI (UNIVERSITÀ DI NAPOLI "L'ORIENTALE")
ANGELA DI STASI (UNIVERSITÀ DI SALERNO)
SERENA FORLATI (UNIVERSITÀ DI FERRARA)
MARCO GESTRI (UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA)
LORENZO GRADONI (MAX PLANCK INSTITUT LUXEMBOURG)
ALESSANDRA GIANELLI (UNIVERSITÀ DI TERAMO)
EDOARDO GREPPI (UNIVERSITÀ DI TORINO)
PETER HILPOLD (UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK)
IVAN INGRAVALLO (UNIVERSITÀ DI BARI)
FRANCESCO MUNARI (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
GIUSEPPE NESI (UNIVERSITÀ DI TRENTO)
PAOLO PALCHETTI (UNIVERSITÀ PARIS I)
GIUSEPPE PALMISANO (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
MARCO PEDRAZZI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
LAURA PINESCHI (UNIVERSITÀ DI PARMA)
RICCARDO PISILLO MAZZESCHI (UNIVERSITÀ DI SIENA)
PIETRO PUSTORINO (LUISS)
ILARIA QUEIROLO (UNIVERSITÀ DI GENOVA)
MARCO ROSCINI (UNIVERSITÀ DI WESTMINSTER, REGNO UNITO)
LUCIA SERENA ROSSI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
GIULIA ROSSOLILLO (UNIVERSITÀ DI PAVIA)
CARLO SANTULLI (UNIVERSITÀ PARIS II)
ROSARIO SAPIENZA (UNIVERSITÀ DI CATANIA)
MASSIMO STARITA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
ANTONELLO TANCREDI (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
ATTILA TANZI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
SELINE TREVISANUT (UNIVERSITÀ DI UTRECHT)
INGO VENTZKE (AMSTERDAM CENTER FOR INTERNATIONAL LAW)
ILARIA VIARENGO (UNIVERSITÀ DI MILANO)
FRANCESCA CLARA VILLATA (UNIVERSITÀ DI MILANO)
SALVO ZAPPALÀ (UNIVERSITÀ DI CATANIA)
GIOVANNI ZARRA (UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II)

REDAZIONE

LORENZO ACCONCIAMESSA (UNIVERSITÀ DI PALERMO E PARIS I)
GIACOMO BIAGIONI (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI)
GIUSEPPE BIANCO (BANCA D'ITALIA)
MARTINA BUSCEMI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
FEDERICO CASOLARI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
FRANCESCO COSTAMAGNA (UNIVERSITÀ DI TORINO)
FILIPPO CROCI (UNIVERSITÀ DI MILANO)
ESTER DI NAPOLI (UNIVERSITÀ LUMSA)
ORNELLA FERACI (UNIVERSITÀ DI SIENA)
MAURO GATTI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
NICOLE LAZZERINI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
OLIVIA LOPES PEGNA (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
DIEGO MAURI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE)
ALICE OLLINO (UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA)
GIUSEPPE PASCALE (UNIVERSITÀ DI TRIESTE)
LUCA PASQUET (UNIVERSITÀ DI UTRECHT)
CESARE PITEA (UNIVERSITÀ DI MILANO)
ALICE RICCARDI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE)
PIERFRANCESCO ROSSI (LUISS)
ANDREA SPAGNOLO (UNIVERSITÀ DI TORINO)
ENZA TRAMONTANA (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
SUSANNA VILLANI (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)
DANIELA VITIELLO (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA)

REFEREES

DANIELE AMOROSO (UNIVERSITÀ DI CAGLIARI); ALESSANDRA ANNONI (UNIVERSITÀ DI FERRARA); GIULIO BARTOLINI (UNIVERSITÀ DI ROMA TRE); BEATRICE BONAFÈ (UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA); LEONARDO BORLINI (UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO); ALESSANDRO BUFALINI (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA); ANDREA CALIGIURI (UNIVERSITÀ DI MACERATA); ANDREA CARCANO (UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA); EMANUELE CIMIOTTA (UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA); ADELE DEL GUERCIO (UNIVERSITÀ "L'ORIENTALE", NAPOLI); CLAUDIO DORDI (UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO); ZENO CRESPI REGHIZZI (UNIVERSITÀ DI MILANO); SARA DE VIDO (UNIVERSITÀ CA' FOSCARI, VENEZIA); FRANCESCA DE VITTOR (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE); GABRIELE DELLA MORTE (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE); SAVERIO DI BENEDETTO (UNIVERSITÀ DEL SALENTO); ADRIANA DI STEFANO (UNIVERSITÀ DI CATANIA); CHIARA FAVILLI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); MICAELA FRULLI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); MARIA GIULIA GIUFFRÈ (UNIVERSITÀ DI EDGE HILL, REGNO UNITO); VALENTINA GRADO (UNIVERSITÀ "L'ORIENTALE", NAPOLI); ANNA LIGUORI (UNIVERSITÀ "L'ORIENTALE", NAPOLI); MARCO LONGOBARDO (UNIVERSITÀ DI WESTMINSTER, REGNO UNITO); LAURA MAGI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); MARINA MANCINI (UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA); LORIS MAROTTI (UNIVERSITÀ DI MILANO); MARIA ROSARIA

MAURO (UNIVERSITÀ DEL MOLISE); LORENZA MOLA (UNIVERSITÀ DI TORINO); STEFANO MONTALDO (UNIVERSITÀ DI TORINO); EGERIA NALIN (UNIVERSITÀ DI BARI, “ALDO MORO”); NICOLA NAPOLETANO (“UNITELMA” SAPIENZA, ROMA); RAFFAELLA NIGRO (UNIVERSITÀ DELLA MAGNA GRECIA, CATANZARO); MICHELE NINO (UNIVERSITÀ DI SALERNO); CRISEIDE NOVI (UNIVERSITÀ DI FOGGIA); ALBERTO ODDENINO (UNIVERSITÀ DI TORINO); MARIA IRENE PAPA (UNIVERSITÀ DI ROMA, “LA SAPIENZA”); FRANCESCO PESCE (UNIVERSITÀ DI GENOVA); MARCO PERTILE (UNIVERSITÀ DI TRENTO); PASQUALE PIRRONE (UNIVERSITÀ DI CATANIA); LUDOVICA POLI (UNIVERSITÀ DI TORINO); CONCETTA MARIA PONTECORVO (UNIVERSITÀ DI NAPOLI “FEDERICO II”); GIUSEPPE PUMA (UNIVERSITÀ “LUMSA”, PALERMO); CHIARA RAGNI (UNIVERSITÀ DI MILANO); FRANCESCA ROMANIN JACUR (UNIVERSITÀ DI BRESCIA); DEBORAH RUSSO (UNIVERSITÀ DI FIRENZE); ANDREA SACCUCCI (UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”); LAURA SALVADEGO (UNIVERSITÀ DI MACERATA); EMANUELE GIUSEPPE SOMMARIO (SCUOLA SUPERIORE S. ANNA, PISA); MIRKO SOSSAI (UNIVERSITÀ DI ROMA 3); LORENZO SCHIANO DI PEPE (UNIVERSITÀ DI GENOVA); ALFREDO TERRASI (UNIVERSITÀ DI PALERMO); ENZA MARIA TRAMONTANA (UNIVERSITÀ DI PALERMO); PAOLO VENTURI (UNIVERSITÀ DI SIENA); FEDERICA VIOLI (UNIVERSITÀ DI ROTTERDAM); ANNA VITERBO (UNIVERSITÀ DI TORINO); MARIA CHIARA VITUCCI (UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI”); ENRICO ZAMUNER (UNIVERSITÀ DI PADOVA); FLAVIA ZORZI GIUSTINIANI (UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO).

COMITATO EDITORIALE EDIZIONE 2020

LORENZO ACCONCIAMESSA
GIACOMO BIAGIONI
GIUSEPPE BIANCO
MARTINA BUSCEMI
FEDERICO CASOLARI
FRANCESCO COSTAMAGNA
FILIPPO CROCI
MAURO GATTI
NICOLE LAZZERINI
ALICE OLLINO
GIUSEPPE PASCALE
ALICE RICCARDI
SUSANNA VILLANI
DANIELA VITIELLO

GRUPPO DI COORDINAMENTO EDIZIONE 2020

LORENZO ACCONCIAMESSA
MARTINA BUSCEMI
SUSANNA VILLANI
DANIELA VITIELLO

QUADERNI DI SIDIBLOG

<i>Prefazione</i>	vii
<i>Introduzione</i>	ix
SEZIONE I	
La tutela internazionale dei diritti umani alla prova della pandemia da COVID-19	1
DIVARIO DIGITALE E DEROGHE AL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA Sara De Vido	3
I DATI IN ALTO MARE: COVID-19, DEROGHE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED ESIGENZE DI SORVEGLIANZA DI MASSA Gabriele Della Morte	15
L'EMERGENZA COVID-19 E L'ATTUAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE DI RISPETTARE I DIRITTI UMANI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE Marco Fasciglione	25
CARCERI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: LE SOLLECITAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI Patrizio Gonnella	45
LE <i>APP</i> DI TRACCIAMENTO ALLA LUCE DEL DIRITTO DELL'OMC: ALCUNE CONSIDERAZIONI SU <i>IMMUNI</i> Gianpaolo Maria Ruotolo	55
LE RESTRIZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE AI DIRITTI UMANI ADOTTATE PER FAR FRONTE AL COVID-19 E LA LORO LEGITTIMITÀ ALLA LUCE DEI PARAMETRI DELLA CEDU Emanuele Sommario	69
COVID-19 E DISEGUAGLIANZE DI GENERE: L'IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLE DONNE Fulvia Staiano	79

« <i>NOUS SOMMES EN GUERRE</i> »: IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL QUADRO DEL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI Francesca Tammone	89
SEZIONE II La risposta degli Stati e delle organizzazioni internazionali alla pandemia	103
L'EFFETTIVITÀ DELLE RISPOSTE NORMATIVE DELL'OMS ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 DURANTE LA PRIMA ONDATA DEL CONTAGIO Pia Acconci	105
RISPOSTA ALLA PANDEMIA E POLITICA COMMERCIALE: RIFLESSIONI A MARGINE DEL DIRITTO DELL'OMC Giovanna Adinolfi	119
OBBLIGHI DI NOTIFICA E <i>DUE DILIGENCE</i> IN MATERIA SANITARIA: IPOTESI DI RESPONSABILITÀ PER ILLECITO INTERNAZIONALE NELLE PRIME SETTIMANE DELLA PANDEMIA DI COVID-19 Giulia Baj	131
ITALIA E COVID-19: QUESTIONI SCELTE NELL'OTTICA DELL' <i>INTERNATIONAL DISASTER LAW</i> Giulio Bartolini	149
MOLTO RUMORE PER NULLA? L' <i>APP</i> ITALIANA DI <i>CONTACT TRACING</i> TRA PROFILI DI LEGITTIMITÀ GIURIDICA E CAUSE DI INEFFICIENZA Enza Cirone	171
COVID-19, STATO DI DIRITTO E CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI: IL CASO UNGHERESE Pasquale De Sena	191

SEZIONE III

La crisi sanitaria nel diritto dell'Unione europea: sviluppi e opportunità 203

CONTRASTO ALLA DISOCCUPAZIONE E IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ NELL'UNIONE EUROPEA 205

Roberto Baratta

L'APPROCCIO "PANDEMICO" ALLA POLITICA DI CONCORRENZA 211

Luca Calzolari

L'IMPATTO DEL COVID-19 SULLA MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA DEI PAZIENTI ALLA LUCE DEI NUOVI STRUMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE 227

Marco Inglese

UN PRIMO BILANCIO SULL'OPERATO DELLA BCE NELLA GESTIONE DELLA CRISI ECONOMICA PANDEMICA 237

Luca Lionello

APPALTI DI AGGIUDICAZIONE CONGIUNTA NELL'EMERGENZA COVID-19 E SISTEMA OMC: UN ESPERIMENTO REGIONALE PER UNA RISPOSTA GLOBALE 251

Sara Pugliese

SEZIONE IV

I diritti dei migranti durante e oltre la pandemia 283

DELVING INTO EXTRATERRITORIAL JURISDICTION IN THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS' DECISION ON HUMANITARIAN VISAS 285

Carmelo Danisi

IL CASO *TEITIOTA C. NUOVA ZELANDA*: LE NUOVE FRONTIERE DEL PRINCIPIO DEL *NON-REFOULEMENT* IN RELAZIONE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 301

Francesco Maletto

COVID-19 E DETENZIONE AMMINISTRATIVA DEI MIGRANTI 313

Antonio Marchesi

L'ITALIA NON È PIÙ UN <i>PLACE OF SAFETY</i> PER I MIGRANTI DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19: ANALISI CRITICA DI UN PROVVEDIMENTO DISCUTIBILE Francesco Munari	319
RESPINGIMENTI SOMMARI DI MIGRANTI ALLA FRONTIERA TERRESTRE DI MELILLA: LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NEL CASO <i>N.D. E N.T. C. SPAGNA</i> TRA (POCHE) LUCI E (MOLTE) OMBRE Francesca Mussi	335
LA CRISI MIGRATORIA DI INIZIO 2020 AL CONFINE GRECO TURCO. BREVI CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE PRESE DI POSIZIONE DEGLI ATTORI COINVOLTI Andrea Spagnolo	353
SEZIONE V Tutela dei diritti umani, obblighi collettivi e responsabilità internazionale	367
CONSIDERAZIONI CRITICHE E DI PROSPETTIVA SULLE MISURE PROVVISORIE DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA NEL CASO <i>GAMBIA C. MYANMAR</i> Lorenzo Acconciamezza e Francesca Sironi De Gregorio	369
<i>HATE SPEECH</i> E MESSAGGI DISCRIMINATORI: RIFLESSIONI INTERNAZIONALISTICHE SUL CASO <i>CASAPOUND C. FACEBOOK</i> Pasquale De Sena e Marina Castellaneta	391
L'EDUCAZIONE INCLUSIVA TRA MITO E REALTÀ: CONSIDERAZIONI A MARGINE ALLA SENTENZA <i>G.L. C. ITALIA</i> Maura Marchegiani	407
RICONOSCIMENTO DI GOVERNO E CONTROLLO EFFETTIVO. QUALE DESTINO PER LE RISERVE AUREE VENEZUELANE DEPOSITATE PRESSO LA <i>BANK OF ENGLAND</i> ? Luca Pasquet	419

SULLA GIUSTIZIABILITÀ DELL'OBBLIGO DI NON RICONOSCIMENTO: A MARGINE DI ALCUNI CASI DI RICONOSCIMENTO CONCERNENTI ISRAELE Agnese Vitale	431
SEZIONE VI	
La sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 2020 e il futuro dell'integrazione europea	449
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA DEL 5 MAGGIO 2020: CONSEGUENZE GIURIDICHE E (SOPRATTUTTO) POLITICHE Susanna Cafaro	451
IL GOVERNO TECNOCRATICO DELLA MONETA E I CROCEVIA DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA. RIFLESSIONI ALLA LUCE DELLA SENTENZA <i>WEISS</i> Pasquale De Sena e Salvatore D'Acunto	463
LA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA E IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA: IDENTITÀ COSTITUZIONALE, TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E CONTROLIMITI STRUTTURALI Giulia Rossolillo	477
SEZIONE VII	
Stato di diritto, equilibrio istituzionale e tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea	499
LA DISCIPLINA DELL'INVIOLABILITÀ DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ALLA LUCE DELLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA Riccardo Centenari	501
LA LEGGE UNGHERESE SULLA TRASPARENZA ASSOCIATIVA DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA: LA TUTELA DELLA <i>RULE OF LAW</i> CHE C'È MA NON SI VEDE? Martina Coli	513

RALLENTAMENTI SULLA TRATTA “CIPRO-PAESI BASSI”: NOTE SUL POSSIBILE CONTRIBUTO DELLA SENTENZA <i>AFMB</i> PER UNA FUTURA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA IN EUROPA	531
Andrea Iossa	

THE IMPACT OF THE <i>SCHREMS II</i> JUDGMENT ON INTERNATIONAL DATA TRANSFERS	547
Isabella Oldani	

SEZIONE I

La tutela internazionale dei diritti umani alla prova della pandemia da COVID-19

Divario digitale e deroghe al diritto all'istruzione durante l'emergenza sanitaria

SARA DE VIDO*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il diritto all'istruzione negli strumenti giuridici internazionali e regionali. – 3. Sulle deroghe al diritto di istruzione. – 4. Il problema dell'accessibilità all'istruzione. – 5. Conclusioni per il *post* pandemia.

ABSTRACT: Il diritto all'istruzione, o all'educazione nell'accezione più ampia del termine, ha subito in tutto il mondo numerose restrizioni in risposta alla pandemia da COVID-19. L'analisi di questo breve commento concerne due (dei molteplici possibili) profili legati al diritto all'educazione: il primo consiste nel definire il nocciolo duro del diritto all'istruzione che non può essere limitato neppure in situazioni di emergenza; il secondo si concentra sulle discriminazioni *de facto* nel passaggio dalle aule fisiche delle scuole alle aule virtuali in termini di capacità di accesso ad Internet e sugli obblighi in capo agli Stati di rimuoverle.

PAROLE CHIAVE: Istruzione – accesso a internet – deroghe – proporzionalità – pandemia – COVID-19.

1. Introduzione

Secondo i dati forniti dall'UNESCO, la chiusura delle scuole ha coinvolto, a inizio pandemia, nel marzo-aprile 2020, 191 Paesi al mondo, la quasi totalità, con una popolazione scolastica interessata di oltre 1 miliardo e mezzo di studenti, circa il 91.3 per cento del totale delle persone iscritte¹. A un anno di distanza, i dati del monitoraggio mondiale fornito dall'UNESCO mostrano che la chiusura totale delle scuole interessa – all'11 aprile 2021 – un minor numero di Stati (27) e coinvolge il 10.1 per cento del totale delle persone iscritte². L'organizzazione ha altresì fornito la mappa delle settimane di chiusura suddivise per Paese: l'Italia ha registrato 35 settimane di chiusura, a fronte, per proporre qualche esempio, le 27 del Regno Unito, le 15 della Spagna, le 10 della Francia, le 47 degli Stati Uniti, le 40 del Canada e le 27 della Cina. Le variazioni sono molto significative e dimostrano un diverso approccio all'emergenza che non ha mancato di suscitare critiche e riflessioni sull'opportunità di chiudere le scuole e di non sospendere o

* Professoressa associata di Diritto internazionale, Università Ca' Foscari di Venezia, sara.devido@unive.it.

¹ UNESCO, *Education: from disruption to recovery*, www.en.unesco.org.

² *Ibidem*.

sospendere solo parzialmente, invece, altri servizi. L'UNESCO, fin dagli esordi della pandemia, aveva definito l'emergenza una «seria crisi in materia di istruzione»³ e si deve ritenere che tale crisi non solo prosegua, ma si sia acuita in particolare a cavallo tra 2020 e 2021.

Il diritto all'istruzione – o meglio all'educazione, nell'accezione più ampia del termine, intesa come acquisizione di competenze di base e sviluppo intellettuale, spirituale e relazionale, volta alla promozione di pace, dialogo interculturale, solidarietà e integrazione⁴ – è un diritto umano fondamentale, riconosciuto dai principali strumenti giuridici internazionali e regionali, oltre che, naturalmente, dalle costituzioni nazionali. Secondo Fredman, si tratta di un diritto “moltiplicatore”, in quanto la realizzazione di questo diritto è condizione per il godimento di altri diritti, quali la libertà di espressione, il diritto alla partecipazione democratica e i diritti legati all'accesso al lavoro⁵. Esso, tuttavia, non deve essere concepito meramente come diritto “strumentale”, ma va apprezzato nelle sue molteplici dimensioni: è un diritto sociale, una libertà fondamentale e un “*equality right*”⁶. Con la pandemia ancora in corso, dichiarata dall'OMS l'11 marzo 2020⁷, non solo i diritti civili e politici, ma anche i diritti economici, sociali e culturali sono inevitabilmente toccati dalle misure in risposta all'emergenza, come ha affermato Luís Leite Ramos, Presidente del Comitato dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (CoE) sugli affari sociali, la salute e lo sviluppo sostenibile⁸.

L'analisi di questo breve commento concerne due (dei molteplici possibili) profili legati al diritto all'educazione: il primo consiste nel definire il nocciolo duro del diritto all'istruzione che non può essere limitato neppure in situazioni di emergenza; il secondo si concentra sulle discriminazioni *de facto* nel passaggio dalle aule fisiche delle scuole alle aule virtuali in termini di capacità di accesso ad Internet e sugli obblighi in capo agli Stati di

³ UNESCO, *Global Education Coalition, COVID-19 Education Response*, www.en.unesco.org. Sul significato di «educational emergency» si veda: M. SINCLAIR, *Education in emergencies*, UNHCR, 2002.

⁴ S. MARCHISIO, *Diritto all'istruzione e integrazione dei rifugiati*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2018, p. 268 ss.

⁵ S. FREDMAN, *Comparative human rights law*, Oxford, 2018, p. 355.

⁶ *Ibidem*. Sulla dimensione «civile e politica» del diritto all'istruzione, v. P. DE SENA, *Banca mondiale, diritto all'istruzione e Patto sui diritti economici, sociali e culturali*, in N. BOSCHIERO, R. LUZZATTO (a cura di), *I rapporti economici internazionali e l'evoluzione del loro regime giuridico*, Napoli, 2008, pp. 125 e 127.

⁷ OMS, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19*, 11 marzo 2020, www.who.it.

⁸ Consiglio d'Europa, *Assemblea parlamentare, COVID-19: We must face the pandemic while respecting economic and social rights*, 1 aprile 2020, www.pace.coe.int.

rimuoverle. Una riflessione sull'aspetto tecnologico dell'istruzione muove invero dalla consapevolezza, accertata dalla letteratura specialistica⁹, dell'esistenza di un duplice *digital divide*, definito dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico come «gap between individuals, households, businesses and geographic areas at different socio-economic levels with regard both to their opportunities to access ICT and to their use of the Internet for a wide variety of activities»¹⁰. Non si tratta “solo” di accesso fisico ad Internet – problema che persiste in molti Paesi al mondo, anche in Europa, dove si rilevano significative differenze tra gli Stati membri e negli stessi Stati membri¹¹ – ma anche del distacco socioeconomico e della capacità di beneficiare appieno della c.d. tecnologia dell'informazione della comunicazione (ICT).

2. Il diritto all'istruzione negli strumenti giuridici internazionali e regionali

Nel diritto internazionale dei diritti umani, il diritto all'istruzione è garantito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, così come dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 che, al suo art. 13, riconosce il diritto di ogni individuo ad un'istruzione volta a garantire il pieno sviluppo della personalità umana e del senso di dignità. L'art. 13 richiede agli Stati di assicurare la piena attuazione di questo diritto attraverso, tra gli altri, un'istruzione primaria obbligatoria ed accessibile a tutti/e ed una istruzione secondaria accessibile su un piano di uguaglianza. A livello internazionale, si ricordano altresì le disposizioni rilevanti in materia di diritto all'istruzione nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (art. 7), nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (art. 10), nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (in particolare, agli art. 28 e 29), nonché nella più datata Convenzione UNESCO contro la discriminazione nel settore dell'istruzione. Il Comitato sui diritti economici sociali e culturali delle Nazioni Unite ha interpretato l'art. 13 del Patto sui diritti economici sociali e culturali in due

⁹ Si veda, ad esempio, S. FOX, *An equitable education in the digital age: providing internet access to students of poverty*, in *Journal of Education and Social Policy*, 2016, p. 12 ss.

¹⁰ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, *Understanding the digital divide*, 2001, www.oecd.org.

¹¹ Si veda al riguardo F. CRUZ-JESUS, T. OLIVIERA, F. BACAO, *Digital divide across the European Union*, in *Information & Management*, 2012, p. 278, ss.

Commenti generali, il n. 11 sull'istruzione primaria¹² e il n. 13 sul diritto all'istruzione¹³. Quest'ultimo, nello specifico, identifica il contenuto del diritto all'istruzione secondo i seguenti parametri: disponibilità (in termini di aule ed altri servizi, incluso biblioteche, aule informatiche e tecnologia dell'informazione); accessibilità intesa come accessibilità fisica – il Commento generale contempla anche l'accesso attraverso le moderne tecnologie; – economica e non discriminatoria; accettabilità dei curricula e delle tecniche di insegnamento; adattabilità, che rileva in particolare nell'emergenza pandemica in quanto contempla una flessibilità atta a rispondere alle esigenze di una società in evoluzione¹⁴. Gli Stati parte hanno l'obbligo di garantire ognuna delle caratteristiche essenziali del diritto all'istruzione¹⁵. Il divieto di discriminazione in base a sesso, genere, etnia, condizione economica e sociale, di cui all'art. 2 del Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali, si applica «fully and immediately» a tutti gli aspetti del diritto all'istruzione. Gli Stati possono adottare delle misure speciali di natura temporanea per raggiungere l'uguaglianza di fatto tra uomini e donne e per i gruppi svantaggiati.

All'istruzione, o meglio all'educazione, ha dedicato il primo Commento generale il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel 2001¹⁶, che riconosce la necessità di rispondere con un approccio basato sui diritti umani ai cambiamenti fondamentali dettati dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie¹⁷. Interessante il riferimento che il Commento generale propone con riguardo all'applicazione dell'art. 29 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza alle situazioni di emergenza: «i valori dell'art. 29 sono [...] persino più importanti per coloro che vivono in situazioni di conflitto o emergenza [...] è importante nel caso di sistemi educativi affetti da conflitti, calamità naturali ed instabilità che i programmi educativi siano condotti in modo da promuovere la comprensione reciproca, la pace e la tolleranza, che aiutino a prevenire violenza e conflitti»¹⁸.

¹² Comitato sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, *General Comment No. 11: Plans of Action for primary education (Art. 14)*, UN Doc. E/C.12/1999/4 del 10 maggio 1999.

¹³ Comitato sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, *General Comment No. 13: The right to education (Art. 13)*, E/C.12/1999/10 dell'8 dicembre 1999.

¹⁴ Ivi, par. 6.

¹⁵ Ivi, par. 50.

¹⁶ Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite, *General Comment No. 1 (2001), Article 29(1), The aims of education*, CRC/GC/2001/1 del 17 aprile 2001.

¹⁷ Ivi, par. 3.

¹⁸ Ivi, par. 16.

A livello regionale, gli strumenti giuridici che si possono citare in materia di diritto all'istruzione sono numerosi: l'art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali; l'art. 7 della Carta sociale europea del 1996; l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; l'art. 17 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981; l'art. 11 della Carta africana sui diritti e il benessere del minore del 1990; l'art. 13 del Protocollo di San Salvador addizionale alla Convenzione americana dei diritti umani nel campo economico, sociale e culturale del 1988; l'art. 34 della Carta araba sui diritti umani del 1994; l'art. 31 della Dichiarazione (non vincolante) sui diritti umani dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico del 2012.

3. Sulle deroghe al diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione, come è noto, è un diritto derogabile in tempi di emergenza. Sul punto, ovvero sulla limitazione del diritto all'istruzione in tempi di emergenza, la giurisprudenza è pressoché inesistente. La Corte EDU, ad esempio, si è concentrata perlopiù sull'accesso non discriminatorio all'istruzione, sugli abusi negli ambienti scolastici¹⁹, la violenza tra studenti nelle scuole²⁰, l'esclusione dei bambini e delle bambine di una determinata etnia dalle scuole tradizionali²¹, l'uso della lingua nelle scuole²², l'insegnamento della religione.²³ In termini di deroga, l'articolo 4 del Patto sui diritti economici sociali e culturali, che non prevede un meccanismo di deroga in tempi di pericolo pubblico eccezionale, a differenza del Patto sui diritti civili e politici, è permissivo – consente che gli Stati limitino i diritti stabiliti nel Patto

¹⁹ Corte EDU, sentenza del 28 gennaio 2014, ric. n. 35810/09, *O'Keeffe c. Irlanda*.

²⁰ Corte EDU, sentenza del 10 luglio 2012, ric. n. 60444/08, *Kayak c. Turchia*, in cui la Corte europea non applica l'art. 2 protocollo 1, ma gli articoli 2 e 6, par. 1, CEDU. La violenza si era conclusa con la morte di un quindicenne, aggredito all'uscita dalla scuola.

²¹ Con riferimento alla minoranza rom, si veda, ad esempio, Corte EDU, sentenza del 13 novembre 2007, ric. n. 57325/00, *D.H. e altri c. Repubblica ceca*; sentenza del 16 marzo 2010, ric. n. 15766/03, *Oršuš e altri c. Croazia*; sentenza del 5 giugno 2008, sentenza del 5 giugno 2008, ric. n. 32526/05, *Sampanis e altri c. Grecia*; sentenza del 29 gennaio 2013, ric. n. 11146/11, *Horváth e Kiss c. Ungheria*; sentenza del 30 maggio 2012, ric. n. 7973/10, *Lavida e altri c. Grecia*.

²² Corte EDU, sentenza del 23 luglio 1968, *Caso relativo a certi aspetti di diritto sull'uso delle lingue nell'educazione in Belgio*; sentenza del 19 ottobre 2012, ric. n. 43370/04, 8252/05, 18454/06, *Catan e altri c. Repubblica di Moldova*.

²³ Corte EDU, sentenza del 29 giugno 2007, ric. n. 15472/02, *Folgero e altri c. Norvegia*; sentenza del 9 ottobre 2007, ric. n. 1448/04, *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*. Si veda altresì il diritto all'istruzione come garantito dal Comitato europeo dei diritti sociali, *Digest of the case law*, 2018, p. 173.

– e protettivo – nel senso che siffatti limiti possono essere esclusivamente stabiliti per legge, nella misura in cui siano compatibili con la natura di tali diritti e allo scopo di promuovere il benessere in una società democratica²⁴. La legge deve essere chiara e accessibile, non arbitraria, irragionevole o discriminatoria. Le misure restrittive devono rispondere ad un criterio di ragionevolezza: da un lato, perseguire il «benessere in una società democratica» (in base ai principi di Limburg, significa il benessere della «popolazione intesa nella sua totalità»²⁵) e dall'altro lato rispettare il principio di proporzionalità.

Nel contesto europeo, il Protocollo addizionale CEDU, all'art. 2, prevede un diritto all'istruzione sottoposto alle medesime disposizioni della Convenzione di cui il Protocollo è completamento, incluso dunque il diritto di deroga in caso di pericolo pubblico che «minacci la vita della nazione», previa formale notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa (art. 15 CEDU)²⁶. Si potrebbe sostenere che la pandemia costituisca un siffatto pericolo? In base alla definizione fornita dalla Commissione europea dei diritti umani nel caso *Greco*²⁷ e alla prassi degli Stati (inclusa la Georgia, che ha invocato l'art. 15 CEDU per sospendere il diritto di proprietà e la libertà di circolazione durante l'influenza aviaria), la risposta deve essere positiva. Si può ritenere invero che la pandemia costituisca un pericolo reale o imminente; che i suoi effetti coinvolgano l'intera nazione; che la continuazione della vita organizzata della comunità sia minacciata; che rappresenti altresì una crisi o pericolo eccezionale, per cui le normali misure o restrizioni, permesse dalla Convenzione per il mantenimento della sicurezza pubblica, della salute e dell'ordine, risultano inadeguate²⁸. Solo alcuni Stati del Consiglio d'Europa²⁹ hanno comunicato le misure adottate in risposta alla pandemia

²⁴ K. DIETER BEITER, *The Protection of the right to education by international law*, Leiden/Boston, 2005, p. 453.

²⁵ International Network for Economic, Social and Cultural Rights, *Limburg Principles on the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 1986, par. 52.

²⁶ Sull'art. 15 CEDU si vedano G. CATALDI, *Art. 15*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, p. 555 ss.; W. A. SCHABAS, *The European Convention on human rights: A commentary*, Oxford, 2015, p. 587 ss.

²⁷ Commissione EDU, rapporto del 15 aprile 1970, ric. n. 3321/67, 3322/67, 3323/67, 3344/67, *Danimarca, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi c. Grecia (caso "Greco")*.

²⁸ Utilizzando i parametri del caso *Greco*; *ivi*, par. 113. Si veda altresì E. SOMMARIO, «Misure di contrasto all'epidemia e diritti umani, fra limitazioni ordinarie e deroghe», *SIDIBlog*, 27 marzo 2020.

²⁹ Dieci Stati hanno prima presentato e successivamente ritirato la deroga (Albania, Armenia, Estonia, Georgia, Lettonia, Nord Macedonia, Repubblica di Moldova, Romania, San Marino,

all'organo competente. In assenza di una notifica formale, lo Stato non può invocare la deroga relativa al pericolo pubblico per esimersi da eventuali responsabilità per violazione dei diritti umani garantiti dalla CEDU, là dove le misure adottate in risposta alla pandemia vadano oltre quanto stabilito dalle clausole di limitazione³⁰. Con riferimento al diritto all'istruzione, in assenza di indicazioni nel Protocollo addizionale, la giurisprudenza della Corte EDU consente di affermare³¹ che il diritto all'istruzione possa essere soggetto ad alcune restrizioni, per le quali lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento, purché siffatte misure non vadano a minacciare l'essenza stessa del diritto, privandolo della sua efficacia. Non contemplando una lista di ragioni legittime che giustifichino la restrizione del diritto all'istruzione, l'art. 2 del Protocollo addizionale deve essere letto nel senso che tale diritto possa essere limitato solo se viene rispettata la relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e gli obiettivi da raggiungere. L'essenza del diritto all'istruzione ricorda i “*minimum essential levels*” individuati dal Comitato sui diritti economici sociali e culturali dell'ONU, ovvero: accesso non discriminatorio; istruzione conforme agli obiettivi indicati nell'art. 13 par. 1 ICESCR; istruzione primaria garantita a tutti gratuitamente; piano strategico nazionale; libera scelta senza interferenze soggetta alla conformità con i «minimi standard educativi»³². Secondo Coomans³³, un altro elemento appartenente al

Serbia). Le notifiche di deroga sono accessibili sul sito internet del Consiglio d'Europa. Da considerare che la Repubblica di Moldova, dopo aver ritirato la deroga nel maggio 2020, ha presentato una dichiarazione il 6 aprile 2021, che conferma lo stato di emergenza: «The existing measures already in force or envisaged to be implemented during the mentioned period of state of emergency entail or may entail restrictions to fundamental human rights and freedoms inter alia by way of establishing a special regime of entry and exit from the country, a special regime of movement on the territory of the Republic of Moldova, suspending the activity of educational establishments, introducing the quarantine regime, prohibiting public meetings and gatherings and other mass events. [...] Taking into consideration the grave pandemic situation in the Republic of Moldova, the aforementioned measures are essential and critical in combating the spread of the COVID-19 and to protect the life and security of the nation».

³⁰ Sulle misure italiane si veda L. ACCONCIAMESSA, “COVID-19 e diritti umani: le misure di contenimento alla luce della CEDU”, *Ius in itinere*, 28 marzo 2020.

³¹ Corte EDU, *Guideon Article 2 of Protocol No. 1 to the European Convention on human rights*, aggiornata al 31 dicembre 2020, p. 8.

³² Si veda Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, *General Comment No. 13: The right to education*, UN Doc. E/C.12/1999/10 dell'8 Dicembre 1999, par. 57; F. COOMANS, *Education and work*, in D. MOECKLI, S. SHAH, S. SIVAKUMARAN (eds), *International human rights law*, Oxford, 2017, p. 236 ss.

³³ Si veda F. COOMANS, *Exploring the normative content of the right to education as a human right: recent approaches*, in *Persona y Derecho*, 2004, p. 61 ss.

«core content» del diritto all'istruzione consiste nel fornire l'accesso a «special facilities for persons with an educational back-log»³⁴.

La proporzionalità di talune misure nazionali, ad un anno dalla pandemia, potrebbe tuttavia essere rivalutata: sono state considerate possibili alternative? Si sono considerati gli effetti, anche psico-sociali, della chiusura? L'accesso è *de facto* non discriminatorio? Inoltre, si è fatto ricorso a strumenti quali, ad esempio, la *Global Education Coalition*³⁵? Quest'ultima è una partnership internazionale multisetoriale, nel quadro dell'UNESCO, creata con lo scopo di fornire un supporto anche agli Stati per rispondere alla necessità urgente e senza precedenti di continuità dell'insegnamento. La quarta priorità di questo progetto consiste nel mantenere le scuole aperte e assicurare la salute e il benessere di studenti e docenti: un ambiente sicuro per l'apprendimento.

4. Il problema dell'accessibilità all'istruzione

L'accessibilità è di particolare urgenza oggi³⁶, in termini di garanzia di accesso su una base di uguaglianza e non discriminazione, nel passaggio a forme di insegnamento online e di *distance learning* e nell'acuirsi del già menzionato *digital divide*. Se è del tutto evidente, considerato l'elevato livello di contagio del virus, che la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado abbia perseguito – quantomeno in una prima fase della pandemia – il fine di limitare la pandemia e si sia potuto ritenere proporzionale all'obiettivo perseguito³⁷, è altrettanto palese come debba essere garantito, anche durante la pandemia, l'essenza di questo diritto, ovvero un accesso all'istruzione non discriminatorio e, in linea con quanto affermato da Coomans, comprendente delle misure speciali che rispondano a specifici bisogni educativi.

Considerato il necessario passaggio dalle stanze fisiche delle scuole alle aule virtuali, è opportuno riflettere ulteriormente sul nucleo del diritto all'istruzione, come articolato pocanzi. Il principio di non discriminazione,

³⁴ L'autore menziona il caso di bambini che si trovino in aree rurali o in situazioni di conflitto, nonché i bambini di strada (ivi, p. 87).

³⁵ Si veda il rapporto UNESCO, *Supporting learning recovery one year into COVID-19. The Global education coalition in action*, marzo 2021.

³⁶ Come ben rileva D. DESIERTO, "Calibrating human rights and necessity in a global public health emergency: revive the UN OHCHR's ICESCR compliance criteria", *EJIL:Talk!*, 26 marzo 2020.

³⁷ Si vedano in tal senso anche le misure incluse in OMS, *WHO Checklist for influenza pandemic preparedness planning*, Doc. n. WHO/CDS/CSR/GIP/2005.4 del 2005, par. 4.13, che contemplano appunto la chiusura degli istituti educativi.

di applicazione immediata ai sensi del Patto sui diritti economici, sociali e culturali, deve essere garantito tanto sul piano formale quanto sul piano sostanziale. Benché i provvedimenti adottati non presentino, quantomeno in Italia, profili discriminatori *de jure* (forse lo potrebbero essere nei Paesi in cui la chiusura è stata localizzata, nell'ipotesi in cui la localizzazione non risponda al criterio della diffusione del contagio quanto piuttosto a criteri basati sulle condizioni economiche o sociali o etniche dell'area oggetto della misura restrittiva), potrebbero presentare o creare discriminazioni *de facto*, acuendo le discriminazioni strutturali esistenti nella società nei confronti di chi si trova in posizione vulnerabile per condizione economica, per *status* sociale, per stato di salute, per luogo di residenza, per l'essere rifugiato o appartenente ad una minoranza, per genere. Bambini e bambine in alcune parti del mondo non solo non hanno accesso all'istruzione, ma, come conseguenza della chiusura delle scuole, neppure al cibo. Per milioni di minori al mondo, infatti, il pasto a scuola è l'unico pasto bilanciato e nutriente che possono ricevere nel corso della giornata. Questo riguarda tanto Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo³⁸, quanto Paesi sviluppati (così anche negli Stati Uniti, dove circa 22 milioni di studenti dipendono ogni giorno da un pranzo gratuito o come risorsa chiave per la loro nutrizione di base³⁹). La chiusura delle scuole ha inoltre acuito in alcuni Paesi il “*gender gap*” in quanto le bambine a casa ritornano al loro ruolo di “cura”, con conseguente inferiore accesso all'istruzione e un incremento del rischio di violenza tra le mura domestiche⁴⁰.

Gli Stati – usando le parole del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali nel suo Commento generale n. 20 del 2009⁴¹ – possono, e in alcuni casi sono obbligati a, adottare tutte le misure speciali necessarie per attenuare e sopprimere le condizioni che perpetuano la discriminazione. Ciò significa, ad esempio, aumentare le possibilità di accesso ad Internet per poter seguire le lezioni e scaricare il materiale di approfondimento – che deve tenere conto anche di speciali esigenze degli studenti – e consentire un accesso ad agevolazioni, quali il comodato d'uso per computer e tablet. In tale

³⁸ Si veda l'azione, durante l'emergenza pandemica, del World Food Programme, *World Food Programme gears up to support children left without meals due to COVID-19 school closures*, 20 marzo 2020, www.wfp.org.

³⁹ IFT Foundation, *USDA to provide lunches to children in states with school closures due to COVID-19*, 11 marzo 2020, www.ift.org.

⁴⁰ Sul punto si veda lo studio condotto da UNESCO, *COVID-19 school closures around the world will hit girls hardest*, 31 marzo 2020, www.en.unesco.org.

⁴¹ Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, *General Comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights*, UN Doc. E/C.12/GC/20 del 2 luglio 2009, par. 9.

contesto si collocano le misure avviate in Italia dall'allora Ministra per l'innovazione, denominate "Solidarietà digitale"⁴², che includono, tra le altre, assistenza da remoto. Garantire l'accesso tecnico, fisico, ad Internet, non è tuttavia di per sé sufficiente a rispondere al *digital divide*. Ciò che conta, oltre all'accesso fisico ad Internet (interessanti le misure adottate negli Stati Uniti, con autobus dotati di wi-fi parcheggiati nei parchi dei quartieri più svantaggiati⁴³), è l'accesso materiale ad Internet. Nonostante le nuove tecnologie, infatti, ciò che la pandemia ha fatto emergere è che la digitalizzazione da sola non riduce le disparità, anzi, produce un effetto cumulativo di nuove e tradizionali forme di disuguaglianza nell'educazione. Sul se l'accesso ad Internet sia allo stesso tempo funzionale al godimento di altri diritti umani e diritto umano fondamentale *per se*⁴⁴, la dottrina ha discusso ampiamente⁴⁵ e non è questa la sede per riaprire il dibattito. Quello che è certo è che l'accesso sia fisico sia materiale ad Internet è garanzia del godimento al diritto all'istruzione⁴⁶ *a fortiori* in una situazione di emergenza. In una recente sentenza, la Corte del Kerala, India, ha, ad esempio, dichiarato il diritto di accesso ad Internet un diritto fondamentale, parte integrante dei diritti all'istruzione e alla privacy garantiti dalla Costituzione⁴⁷.

Alla luce di quanto evidenziato in queste sintetiche note, se lo Stato ha l'obbligo di garantire un accesso senza ostacoli e non discriminatorio in tempo di pandemia, questo significa garantire un accesso che non sia semplicemente fisico ma anche materiale ad Internet, fornendo a studenti ed insegnanti gli strumenti adeguati, inclusi quelli necessari in materia di conoscenza. La presenza di discriminazioni *de facto* nell'accesso all'istruzione non riguarda solo i Paesi sottosviluppati, dove evidentemente il godimento di questo diritto incontra ostacoli strutturali che vanno ben oltre l'emergenza,

⁴² Agenzia per l'Italia Digitale, *Solidarietà digitale*, www.solidarietadigitale.agid.gov.it.

⁴³ Si veda, ad esempio, L. CAMERA, *Disconnected and disadvantaged: schools race to give students access*, *US News*, 1 aprile 2020.

⁴⁴ Si veda, Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, *The right to internet access*, CoE Res. 1987 del 9 aprile 2014.

⁴⁵ Si veda, *inter alia*, B. ÇALI, *The case for the right to meaningful access to the internet as a human right in international law*, in A. VON ARNAULD, K. VON DER DECKEN, M. SUSI (eds), *The Cambridge Handbook on new human rights. Recognition, novelty, rhetoric*, Cambridge, 2019, p. 276 ss; A. BUSACCA, *Il "diritto di accesso" alla rete internet*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2017, p. 345 ss; T.E. FROSINI, *The internet access as a fundamental right*, in *Federalismi.it*, 2013, p. 1 ss; G.M. RUOTOLO, *Internet-ional Law. Profili di diritto internazionale pubblico della rete*, Bari, 2012.

⁴⁶ O. POLLICINO, *Right to internet access: Quid Iuris?*, in A. VON ARNAULD, K. VON DER DECKEN, M. SUSI (eds), *The Cambridge Handbook on new human rights. Recognition, novelty, rhetoric*, Cambridge, 2019, p. 263 ss.

⁴⁷ Corte del Kerala, sentenza del 19 settembre 2019, WP(C). No.19 of 2019 (L).

ma anche nella nostra Europa, dove il divario in termini di condizioni economiche e sociali, ma anche di luogo di residenza, tra studenti si avverte e si avvertirà anche conclusa la pandemia.

5. Conclusioni per il *post* pandemia

Per dare sostegno ai Paesi nel garantire un accesso all'istruzione il più possibile inclusivo, l'UNESCO ha elaborato delle linee guida e "strumenti"⁴⁸ cui tutti possono accedere gratuitamente, compresi dei sistemi con buona funzionalità offline. Il ricorso a "misure di emergenza educativa" (nonché a raccolte fondi emergenziali⁴⁹) dimostra, tuttavia, una carenza di azioni intraprese prima dell'avvento della pandemia, in tempi "normali". Ciò pone una ulteriore riflessione conclusiva: il post pandemia, benché sembri ancora, a oltre un anno dall'inizio dell'emergenza, piuttosto lontano. L'*SDG Education 2030 Steering Committee* ha infatti evidenziato una serie di priorità per gli Stati per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, tra cui quella di «assicurare l'impegno politico e gli investimenti nell'educazione nella fase di recovery»⁵⁰. Tra le numerose riflessioni che accompagneranno e seguiranno questa pandemia dovrà necessariamente trovare ampio spazio l'istruzione, affinché sia davvero inclusiva e capace di quella "adattabilità" che, pur essendo stata sottolineata più volte a livello Nazioni Unite, non è mai stata davvero attuata.

⁴⁸ UNESCO, *Distance learning solutions*, www.en.unesco.org.

⁴⁹ In tal senso si veda UNICEF, *Coronavirus disease (COVID-19) response: Donors and partners*, www.unicef.org.

⁵⁰ *SDG-Education 2030 Steering Committee urges protection of education, now and post-crisis*, 2 aprile 2020, www.sdg4education2030.org.